

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 17/2018 DEL 15 OTTOBRE 2018**

### **L'ADEMPIMENTO SPONTANEO PER SANARE LE DIFFERENZE TRA VOLUME D'AFFARI DICHIARATO E L'IMPORTO DELLE OPERAZIONI COMUNICATE**

Con Provvedimento dell'8 ottobre 2018, l'Agenzia Entrate ha reso noto che sono in arrivo nuove comunicazioni per i soggetti IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate (con lo spesometro) dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia Entrate.

Le informazioni derivanti dal confronto saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (PEC e cassetto fiscale).

Gli *alert* hanno lo scopo di consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia ovvero di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

### **L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO)**

Il 1° ottobre (il 30 settembre era domenica) è scaduto il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018.

Resta ora la possibilità di sanare il mancato invio tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell'adempimento.

Per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

- a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.

Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate, un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento. In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro ( $360 \times 50\% = 180 \times 1/9 = 20$ ).

### **VISTO DI CONFORMITÀ SUL MODELLO REDDITI2018**

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2017.

Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d'imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Non è l'entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.

## RIMBORSO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2018: MODELLO TR DA TRASMETTERE ENTRO OTTOBRE

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre 2018 per il III trimestre dell'anno.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il limite dei 5.000 è da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta.

Per richieste di **rimborso** inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

Si ricorda che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.528,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

## ENTRO IL 31 OTTOBRE L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/2018

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione telematica all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2018 relativi al 2017.

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 770 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

L'eventuale mancata della presentazione potrà essere sanata entro il 29 gennaio 2019 mediante l'istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento della sanzione di 25,82 euro.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA: PERCHÉ PREFERIRE IL "CODICE DESTINATARIO" ALLA PEC E COME GESTIRLO AL MEGLIO

La fattura elettronica deve contenere un indirizzo telematico di destinazione presso il quale il cliente/destinatario intende ricevere il documento elettronico. L'indirizzo può essere costituito, in alternativa, dal codice destinatario o da un indirizzo PEC.

Il "Codice Destinatario" è un codice di 7 cifre alfanumerico attribuito dall'Agenzia Entrate ai provider operanti sul mercato.

Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo "Codice Destinatario" dovrà essere compilato con il valore "0000000" (sette zeri) e, nel campo "PEC destinatario", andrà riportato l'indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Se il cliente non comunicasse alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000".

In assenza di "Codice Destinatario" o di indirizzo PEC, il Sistema di Interscambio (SdI) non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma non andrà persa: sarà a disposizione del cliente destinatario in un'apposita area di consultazione riservata del sito dell'Agenzia Entrate (con conseguente disagio per il recupero e la gestione del file).

La gestione della fatturazione elettronica tramite PEC, soprattutto per quanto riguarda la ricezione, è sconsigliata per le difficoltà di integrazione con i sistemi contabili, per l'elevato volume di fatture da gestire e per l'alto rischio di perdita dati.

Per contro, i vantaggi della gestione e della ricezione delle fatture elettroniche tramite il codice destinatario sono:

- automatizzazione;
- monitoraggio continuo non necessario (poiché automatizzato);
- nessun rischio di perdita dati;
- tempi di gestione bassi;
- conservazione digitale automatica.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 30 aprile 2018 ha inoltre previsto che i soggetti passivi (anche tramite intermediari) possono comunicare all'Agenzia Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l'indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici, sia esso un "codice destinatario" o in alternativa un indirizzo PEC. In caso di registrazione, le fatture elettroniche saranno sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico, senza necessità di dover comunicare sempre e a tutti i fornitori l'indirizzo aggiornato.

Infine, sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver registrato il proprio indirizzo telematico, sarà possibile generare il QR-code che consente a chi deve emettere una fattura elettronica di acquisire con una semplice scansione tutti i "Dati Cliente" (compreso l'indirizzo telematico di destinazione).

#### **AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE: ATTIVATO LO SPORTELLO DIGITALE**

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato lo "sportello digitale", tramite il quale i contribuenti potranno effettuare le principali operazioni in modo semplice, veloce e sicuro: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale/>

Accedendo alla home-page del portale si dovrà poi cliccare sull'icona in alto a destra "Accedi all'area riservata". Si inseriranno le credenziali di Spid, Agenzia delle entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi, e si potranno eseguire le seguenti operazioni:

- controllare la propria situazione debitoria;
- pagare cartelle e avvisi;
- chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro;
- sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
- visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata.

Con il servizio EquiPro si potrà inoltre delegare un intermediario a operare per proprio conto. Qui maggiori informazioni.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER QUOTAZIONE PMI: DOMANDE FINO AL 31 MARZO 2019**

Al via la possibilità, per le piccole e medie imprese (PMI), di presentare la domanda per la concessione del credito d'imposta per costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le imprese potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.

Per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno inoltrare la domanda entro il 31 marzo 2019. I criteri di concessione del credito sono stati definiti con il Decreto 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Modalità.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ: LE RISPOSTE A NUOVI QUESITI**

Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) sono state aggiornate al 3 ottobre 2018 le FAQ relative al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.

Le risposte affrontano i principali temi legati alla misura, sulla base dei quesiti pervenuti al Dipartimento.

Le nuove faq riguardano, in particolare:

- Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario;
- Individuazione dell'esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di "competenza";
- Modalità di pagamento delle fatture;
- Importo da considerare ai fini dell'agevolazione;
- Trattamento fiscale del bonus;
- Alternatività e non cumulabilità del bonus;
- Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali.

Relativamente al primo quesito viene chiarito quanto segue:

*“Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l'inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia, e non è prevista l'allegazione di alcun documento di identità.*

*Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.*

*Anche in questo caso non è prevista l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.*

*La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000".*

#### **PUBBLICATE LE "LINEE GUIDA SULLA COMPLIANCE ANTITRUST"**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato le Linee Guida sulla compliance antitrust, adottate in data 25 settembre 2018 dopo una fase di consultazione pubblica, che *"definiscono, in linea con le best practices internazionali, le componenti tipiche di un programma di compliance antitrust, tra cui il riconoscimento del valore della concorrenza come parte integrante della cultura aziendale, l'identificazione e valutazione del rischio antitrust specifico dell'impresa, la definizione di processi gestionali idonei a ridurre tale rischio, la previsione di un sistema di incentivi e lo svolgimento di attività di formazione e di auditing".*

Le Linee guida, in particolare, hanno lo scopo di fornire alle imprese un orientamento circa:

- la definizione del contenuto del programma di compliance;
- la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell'eventuale attenuante;
- i criteri che l'Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

## **• PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO**

**• N° 17/2018 DEL 15 OTTOBRE 2018**

### **• LAVORO INTERMITTENTE COME ALTERNATIVA AL TEMPO DETERMINATO**

• [Legge 9 agosto 2018 n° 96 – D.Lgs. n° 81/2015](#)

- Con l'entrata in vigore del decreto dignità (legge n° 96/2018) sono stati introdotte notevoli limitazioni all'uso del contratto di lavoro a tempo determinato. Molte aziende sentono la necessità di valutare possibili alternative valide a questa tipologia contrattuale, una di queste potrebbe essere il contratto intermittente a tempo determinato.
- Il contratto denominato "lavoro intermittente o lavoro a chiamata" è un modello di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
- Può essere stipulato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (sia nazionale che di secondo livello) anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (week-end, ferie estive, vacanze pasquali o natalizie). In assenza di previsione contrattuale può essere attivato per le occupazioni espressamente previste dalla legge (R.D. n° 2657 del 1923).
- Infine, indipendentemente da una previsione contrattuale o di legge, le parti possono stipulare sempre tale contratto di lavoro in base al requisito anagrafico del lavoratore con soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età (art.13, D.Lgs. n° 81/2015).
- In ogni caso è vietato il ricorso al lavoro intermittente o a chiamata nei seguenti casi (art. 14, D.Lgs n° 81/2015):

- 1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- 2) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (legge 223/1991) che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- 3) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione di orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- 4) per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 28 D.Lgs. n° 81/2008).
- Con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di lavoro effettivamente prestate nell'arco di 3 anni solari.
- Il contratto intermittente può essere sia tempo determinato che a tempo indeterminato e il nostro ordinamento contempla due tipologie di contratto. La prima con garanzia di disponibilità nella quale il lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro per effettuare prestazioni lavorative quando richieste in cambio di una indennità di disponibilità. La seconda senza obbligo di disponibilità nella quale il lavoratore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro e ha diritto solo alla retribuzione per il lavoro effettivamente prestato.
- I limiti previsti per il contratto a tempo determinato ordinario, non soggiacciono al contratto intermittente a tempo determinato. Il Ministero del Lavoro nella circolare n° 4/2005 sottolinea che si tratta di una fattispecie lavorativa sui generis e che non è applicabile a questa tipologia contrattuale la normativa del contratto a tempo determinato ordinario.
- Precisato quanto sopra, la stipula di un contratto intermittente, senza che sia oggettivamente visibile una discontinuità della prestazione lavorativa, può inficiare il contratto stesso e ritenere che si siano volute bypassare le regole stringenti del contratto a tempo determinato ordinario, stipulando un contratto intermittente senza l'effettiva necessità insita a detto contratto. Quindi è il caso di valutare l'utilizzo di questo contratto esclusivamente laddove l'azienda svolga attività saltuarie che possano rispettare l'intermittenza della prestazione lavorativa.

#### • LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

• CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro – sentenza 5 settembre 2018 n° 21679

- La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente, con mansioni di magazziniere, licenziato in tronco dal proprio datore di lavoro in quanto sorpreso dai carabinieri "durante una pausa di lavoro, in possesso di 25 grammi di hashish, al fine di spaccio, custoditi nella tuta di lavoro, mentre stava rientrando in azienda, tanto che era stato arrestato con grave discredito del nome commerciale della società per l'eco della notizia che vi era stato, anche in ambiente extra lavorativo".
- Sia in primo grado che in sede di Appello era stata riconosciuta la illegittimità del licenziamento ma senza la reintegra con la corresponsione di una indennità pari a 20 mensilità. In particolare, la Corte di Appello aveva ritenuto rilevante il fatto sotto l'aspetto disciplinare ma aveva ritenuto spropositata la sanzione espulsiva in quanto si trattava di una condotta extra lavorativa.
- La Suprema Corte, rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, ha chiesto di verificare nuovamente la fattispecie, per valutare se la condotta posta in essere dal lavoratore rientri nella previsione dell'art. 32 del CCNL del settore metalmeccanico e se, di conseguenza, il dipendente abbia o meno diritto alla reintegrazione e non solo alla tutela indennitaria.

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.*

*Cordiali saluti.*

*Studio Bergamini Associati*